

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004)

A pagina 134, nell'allegato III C:

anziché: «ALLEGATO III C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE»

leggi: «ALLEGATO III C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

(Modello destinato al settore della pesca)»

A pagina 134, alla fine dell'allegato III C, viene aggiunto il seguente testo:

«PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA PESCA

1. Obiettivi del regime (contrassegnare l'apposita casella):
 - aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a paesi terzi (aiuti all'esportazione, aiuti per la costituzione di società miste) (punto 4.2 delle linee direttrici);
 - aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca (punto 4.3 delle linee direttrici);
 - aiuti agli investimenti nella flotta (aiuti per il rinnovo, aiuti per l'ammodernamento e l'attrezzatura dei pescherecci, aiuti all'acquisto di navi d'occasione) (punto 4.4 delle linee direttrici);
 - misure socioeconomiche (punto 4.5 delle linee direttrici);
 - aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (punto 4.6 delle linee direttrici);
 - altri (in particolare, si prega di indicare se gli aiuti in questione rientrano nelle categorie di aiuti contemplate dal regolamento della Commissione sugli aiuti alle PMI del settore della pesca).
2. Quando il regime di aiuti riguarda il trasferimento permanente dei pescherecci a paesi in via di sviluppo, indicare, in particolare, come si intende garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto attiene alla conservazione e alla gestione delle risorse marine.
3. Deve essere spiegato con dovizia di particolari perché e sulla base di quali disposizioni delle linee direttrici il regime può essere considerato compatibile con il mercato comune. Il testo in questione deve illustrare nei dettagli che sono soddisfatte tutte le condizioni delle linee direttrici e, quando queste ultime fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2792/1999, le disposizioni di tale regolamento e dei suoi allegati. Esso dovrebbe inoltre presentare una sintesi dei necessari documenti giustificativi presentati con la notifica (come i dati socioeconomici sulle regioni beneficiarie, le motivazioni di carattere scientifico ed economico).
4. Ciascuna notifica deve contenere l'assicurazione dello Stato membro che:
 - le misure finanziate e gli effetti delle stesse sono conformi al diritto comunitario;
 - durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti, i beneficiari degli aiuti rispettano le norme della politica comune della pesca.»